

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

pronunziate oggi verso la sinistra. Alla sinistra dovrebbe qualche gratitudine, perchè noi lo abbiamo molto appoggiato e forse abbiamo ecceduto favorendolo.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo 6.

« Art. 6. Nell'assumere l'arruolamento, i volontari di un anno pagheranno alla Cassa militare la somma che sarà ogni anno determinata con decreto reale; e durante la loro permanenza sotto le armi riceveranno gli assegni di semplice soldato.

« Tale somma non potrà sorpassare le lire 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria, e le lire 1500 per gli altri.

« È pertanto abrogata la condizione imposta dal numero 2, dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1871, n° 349, ai giovani che aspirano al volontariato di un anno. »

Poi vorrebbe l'aggiunta dell'onorevole Torre.

« Ai volontari d'un anno che sotto l'impero della legge sopra citata contrassero l'arruolamento in tale qualità, o furono ammessi a ritardare l'anno di servizio, saranno applicabili le disposizioni a loro riguardo stabilite dalla legge medesima, ben inteso però che il loro obbligo di servizio dovrà essere protratto fino al compimento del loro 39° anno di età. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 7. Il ritardo alla chiamata sotto le armi fino al 24° anno d'età, concesso dall'ultimo capoverso dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1871, n° 349, ai volontari di un anno che seguono i corsi universitari o quelli delle scuole tecniche e commerciali superiori, potrà pure essere accordato al giovane che, assumendo l'arruolamento volontario di un anno:

« a) Stia imparando un mestiere, un'arte o professione, od attenda a studi da cui non possa essere distolto senza grave pregiudizio per il suo avvenire;

« b) Sia indispensabilmente necessario per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attenda per conto proprio o della famiglia. »

A questo articolo l'onorevole Torre propone il seguente emendamento:

« Il ritardo alla chiamata sotto le armi fino al 24° anno di età, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 1° della legge 19 luglio 1871, n° 349, per i volontari di un anno che seguono i corsi universitari o quelli delle scuole tecniche e commerciali superiori sarà accordato e continuerà ad avere il suo effetto soltanto in tempo di pace e potrà essere esteso an-

che al giovane che assumendo l'arruolamento volontario di un anno: »

Questo emendamento è in sostituzione del primo comma della Commissione.

La Commissione lo accetta?

**GIUDICI, relatore.** Lo accetta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti questo articolo così emendato.

(È approvato.)

« Art. 8. Il volontario di un anno è mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio. Qualora al termine di quest'anno non dia prova di avere raggiunto il grado necessario d'istruzione militare, potrà essere obbligato a prolungare il servizio anche sino a sei mesi. »

(È approvato.)

« Art. 9. Gli studenti universitari in medicina e chirurgia, i quali prima della estrazione a sorte dichiarino di accettare l'assegnazione alla prima categoria possono ottenere che sia ritardata fino al compimento del 26° anno d'età la loro chiamata sotto le armi. »

Su quest'articolo, il primo iscritto è l'onorevole Macchi.

**MACCHI.** Ripeto la dichiarazione che ebbi a fare dianzi, a nome anche di parecchi miei amici, cioè che noi, in complesso, approviamo questa legge; imperocchè, se essa a lunga pezza non raggiunge l'ideale della nazione armata, che da tanto tempo vagheggiamo, quale ce ne offre imitabile esempio la vicina Svizzera, vi si accosta almeno di un passo estendendo maggiormente il dovere della milizia nei cittadini, ed abbreviando il tempo della ferma.

Io ritengo che gli eserciti stanziali siano una calamità per la famiglia umana. Ma finchè durano oneri ed onori, diritti o doveri, ammaestramento od educazione che essi siano, giustizia vuole che tutti i cittadini vi abbiano a prender parte, senza privilegiare esenzioni.

Riconosco ben volontieri che si abbiano dei riguardi per quelli che si dedicano allo studio ed al lavoro. Vi sono uomini i quali con lo studio possono recare alla società benefizi cento, mille volte maggiori che non andando ad accrescere di uno il numero dei soldati nelle caserme.

Quindi io approvo l'articolo 9 per quel che riguarda gli studenti universitari di medicina e chirurgia.

Approvo, dico, che si debbano fare delle condizioni speciali a loro riguardo, ma non approvo quello che la legge stabilisce. È perciò che mi riservo d'intendere l'egregio e competentissimo mio amico Palasciano, il quale ne parlerà di proposito.

Soltanto osservo che la eccezione che si fa per